

I QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY

Coordinatore Guido Ascheri

N°30 - RELEASE 3 APRILE 2023

PROTECTING ART COLLECTIONS

(RELEASE 2023)

A cura di
Emilio Meneghella

**Ascheri
& Partners**
Studio Commercialisti

**Ascheri
Nelson**
Studio Legale

**Ascheri
Academy**
Formazione Professionale

FISCO e TASSE 
la tua guida per un fisco semplice

**MAGGIOLI
EDITORE**



Emilio Meneghella

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Italia e ICAEW Chartered Accountant in Inghilterra e Galles, dedica da decenni la sua attività professionale al mondo del business. Costantemente aggiornato in materia di diritto societario, fiscalità, normativa bancaria e valutaria dei Paesi UE ed extra UE, offre supporto alle aziende per operazioni cross border quali:

- costituzione di società o apertura di filiali all'estero;
- trasferimento o delocalizzazione in Paesi esteri;
- ristrutturazione di multinazionali;
- insolvenza transfrontaliera;
- fusioni societarie ed altro.

I ruoli societari ricoperti sono disparati: amministratore unico, consigliere di amministrazione, liquidatore, sindaco, presidente del collegio sindacale, revisore unico, commissario liquidatore, commissario governativo, organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.

Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali il Codice delle leggi nazionali e comunitarie per la internazionalizzazione di impresa (2018).

INDICE

Presentazione	1
Premesse... necessarie	2
Il mercato mondiale dell'arte	4
Alcune collezioni notevoli	9
Digitalizzazione	12
La fondazione	17
Il trust	21
L'intervento della fiduciaria	28
Cosa succede in caso di successione	32
Il fisco italiano e le opere d'arte	36

***Questo e-book è aggiornato al 3 aprile 2023.**

La Legislazione e la prassi amministrativa sono in continua evoluzione. Prestare attenzione alle modifiche intervenute dopo la pubblicazione.

ASCHERI & PARTNERS, STUDIO COMMERCIALISTI

Presta, in collaborazione con altri professionisti, consulenza tributaria e societaria internazionale. Abbiamo scelto di privilegiare la collaborazione con gli studi professionali che all'interno della loro struttura non hanno una sezione specializzata per la consulenza internazionale. Il professionista mantiene sempre la titolarità dell'incarico professionale conferito dal suo cliente. La nostra mission consiste, inoltre: nell'assicurare la cura degli affari e degli interessi, spesso complessi, dei clienti in campo societario, tributario, finanziario e commerciale. Pianificazione fiscale internazionale, costituzione di società, servizi contabili, bilanci e dichiarazione dei redditi, tutela del patrimonio e passaggio generazionale.

ASCHERI NELSON, STUDIO LEGALE

La mission dello Studio è quella di fornire ai propri clienti una consulenza legale qualificata in modo tempestivo ed efficiente. Gestiamo ogni questione prontamente e professionalmente. Il lavoro riflette i nostri valori: integrità, responsabilità, eccellenza, lavoro di squadra e collaborazione. Gli avvocati del nostro Studio legale dimostrano una ferma volontà nell'esplorare tutte le alternative possibili nella risoluzione delle controversie, collaborando con terzi per individuare e conseguire il risultato migliore. Ci impegniamo a fornire servizi legali efficienti ed efficaci con particolare attenzione alla comunicazione, alla capacità di risposta e attenzione ai dettagli. Ascheri Nelson è uno Studio legale con una visione internazionale situato a Londra, cuore giuridico e finanziario internazionale. I nostri avvocati e consulenti sono leader riconosciuti nelle loro aree di competenza: le loro conoscenze ci aiutano ad affrontare ogni problematica legale, immobiliare, successioni, immigrazione, diritto del lavoro, leggi commerciali e contrattualistica, recupero crediti.

ASCHERI ACADEMY, FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Ascheri Academy è specializzata nell'organizzazione di corsi di formazione professionale ed eventi, con la collaborazione di una rete di professionisti e docenti. La formazione è fornita sia mediante dispense e circolari inviate via Internet, sia attraverso incontri in aula, con la possibilità di interagire con il tutor oppure a distanza con webinar. Vengono organizzate, periodicamente, riunioni professionali e conferenze aziendali per approfondire ed esplorare argomenti di particolare interesse ed importanza. Rendiamo i principi della formazione e dell'apprendimento parte della nostra visione e dei nostri valori. Crediamo nella crescita culturale e privilegiamo il rapporto con coloro che vogliono formarsi e aggiornarsi nell'arco della vita professionale. Condividiamo gli strumenti per lo sviluppo dell'attività professionale e ne salvaguardiamo il patrimonio culturale.

PRESENTAZIONE

Questo testo nasce dai webinar che ho tenuto negli anni per iniziativa di Ascheri Academy, coordinata dal Collega Guido Ascheri e animata dal gruppo di professionisti che collaborano alle attività dello studio Ascheri & Partners e dello Studio Legale Adam Nelson di Londra.

Di taglio più che possibile pratico, il lavoro svolto vuole offrire un primo orientamento per professionisti e per family office desiderosi di misurarsi con la ricerca e l'applicazione di adeguati strumenti giuridici per proteggere, valorizzare e trasmettere opere e collezioni d'arte.

Qualche incursione nel mercato dell'arte di oggi consente poi di comprendere nel concreto le dimensioni numeriche del fenomeno collezionistico. Per lo stesso motivo all'inizio di ogni capitolo sono presenti –in ordine decrescente di prezzo- le opere che nel 2022 hanno registrato nel mondo i prezzi più alti nelle vendite all'asta (fonte: *The Art Market Recap 2022 di Artsy*. I prezzi indicati includono le commissioni).

“L'arte spazza dalla nostra anima la polvere della quotidianità”
(Pablo Picasso).

PREMESSE... NECESSARIE

Non posso sottrarmi ad alcune premesse necessarie –se non indispensabili- per dare alla materia il giusto inquadramento e sottrarla così alla presenza di percorsi cognitivi incerti ed illusori.

Ho voluto affrontare l'argomento delle collezioni d'arte e della loro gestione (valorizzazione, protezione, trasferimento) dal punto di vista del professionista perché il confronto non soltanto con colleghi ed avvocati, ma anche con le private bank sempre molto attente all'argomento, evidenzia che ormai gli oggetti d'arte sono diventati un **asset class**, benché relegato al 4%-5% del patrimonio degli investitori. Un asset class –dicevo- sicuramente presente nel patrimonio degli investitori più ricchi e possidenti.

La seconda considerazione necessaria è che in periodi di economia non serena, di economia perturbata, l'investimento in oggetti d'arte diviene un investimento in **beni rifugio**. E, dato che da tempo viviamo un'economia sottoposta parecchio a forti perturbazioni, rispetto agli investimenti ad esempio in titoli ed in altri strumenti finanziari, l'oggetto d'arte resta sempre un bene rifugio molto quotato. E questo è tanto vero che, per esempio, lo scorso 2022 le tre case d'asta più importanti a livello globale, cioè Sotheby's, Christie's e Philips in totale hanno venduto 14,3 miliardi di sterline di arte e altri oggetti da collezione¹. Questi numeri ci dicono che, al di là delle personali sensazioni di ciascuno di noi, sicuramente l'investimento in arte da parte degli individui più possidenti resta ancora un investimento importante.

La terza riflessione che ritengo importante da condividere con il lettore vuole tenere conto di alcune peculiarità del mercato dei beni da collezione e degli oggetti d'arte. In primis, questo mercato scambia **beni illiquidi**². Non è inoltre un mercato sul quale ci sono trattazioni semplici, trasparenti e continue sulle opere che eventualmente si decide di vendere. È poi anche un mercato non trasparente, perché ha una asimmetria informativa tra professionisti del settore e utenti ed acquirenti

¹ Christie's ha realizzato 7 miliardi di sterline nel 2022, con un aumento del 34% rispetto al 2021; Sotheby's ha registrato vendite record nel 2022 per 7,4 miliardi di dollari, mentre Phillips ha raggiunto la cifra storica di 1,3 miliardi di dollari.

² Illiquido in generale significa scarsamente o per nulla negoziabile e questo va contro i principi di tutela dell'investitore.

non professionisti molto ampia. Infine, è un mercato che propone di accedere ad investimenti che non danno rendimenti periodici. Un quadro –a differenze di un qualsiasi bond- non “stacca” alcuna cedola periodica. Una fotografia non corrisponde un dividendo, come invece fa una azione emessa da una SpA. Conseguo che l'investimento in arte va preso con molta prudenza.

L'ultima delle mie premesse è un richiamo alla **massima attenzione**. La decisione di acquisto in questo campo esige sempre di essere assunta verificando attentamente il soggetto dal quale si va a comprare. È buona cosa cercare sempre di ottenere i certificati di autenticità e di provenienza dell'oggetto d'arte che si compra; verificare la corrispondenza tra l'opera che si sta acquistando e la foto che attesta la sua originalità. Ed è anche buona norma sia avere documenti fiscali, come ad esempio le fatture che descrivono l'oggetto che si compra, sia evitare il miraggio dei guadagni ricchi e facilmente a portata di mano.

In conclusione, il mercato dell'arte è un mercato nel quale vanno spesi ricerca del bello, passione, amore per gli oggetti d'arte e... denaro senza nessuna aspettativa di facili guadagni.



Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn, 1964

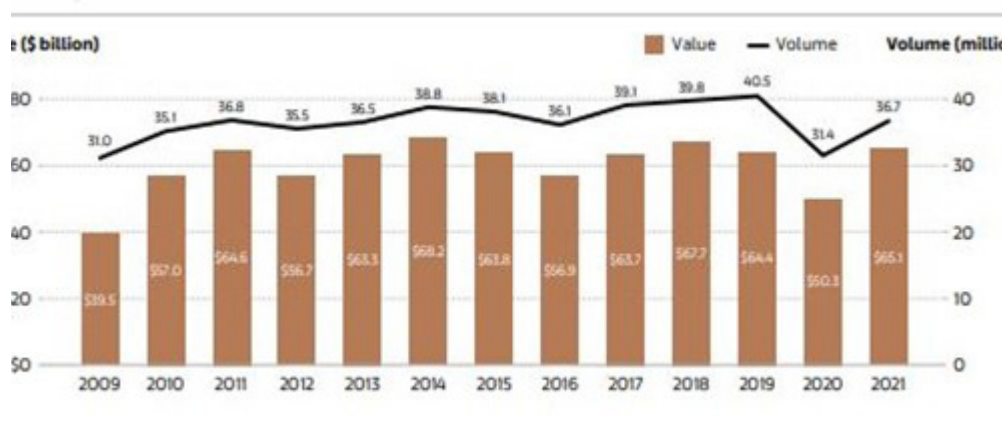
\$195,040,000

IL MERCATO MONDIALE DELL'ARTE

I dati ed i grafici presenti in questo capitolo hanno quale unica (autorevole) fonte **The Art Market 2022**, rapporto di **Art Basel** e **UBS** redatto dalla **dott.ssa Clare McAndrew**, fondatrice di **Arts Economics**. Il rapporto tratta il mercato globale dell'arte e dell'antiquariato nel 2022, presentando alcune delle principali tendenze del commercio d'arte a livello mondiale, analizzando gli andamenti di diverse regioni, settori e segmenti di valore del mercato. Le informazioni presenti si basano su dati raccolti e analizzati direttamente da **Arts Economics** (artseconomics.com) da commercianti, case d'asta,

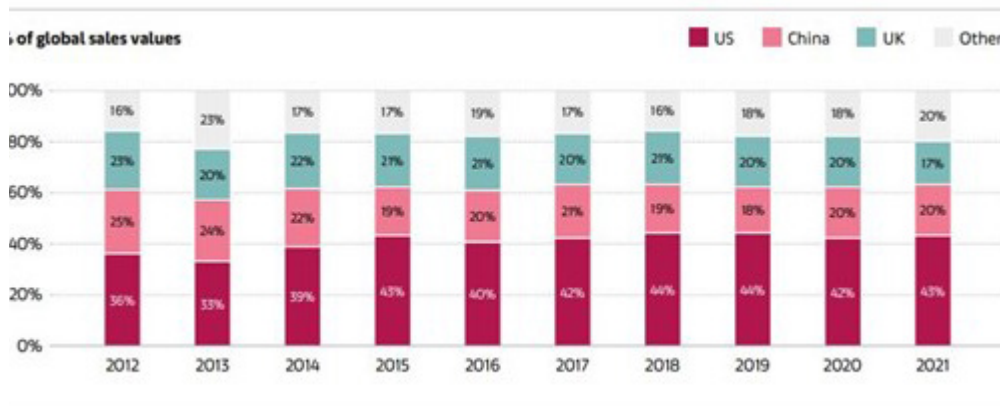
collezionisti, fiere d'arte, banche dati artistiche e finanziarie, esperti del settore e altri soggetti coinvolti nel commercio dell'arte.

Il grafico della immagine più sotto riguarda le vendite di oggetti d'arte negli anni dal 2009 al 2021, espresse in miliardi di dollari. Questo grafico è parecchio interessante perché ci mostra come –tralasciando il 2009 che è stato l'anno orribile dopo la crisi finanziaria che ha colpito gli Stati Uniti e l'Europa- il mercato negli anni più recenti ha sviluppato volumi parecchio importanti. Si noti che le vendite hanno raggiunto la vetta di oltre 68 miliardi di dollari nel 2014 e negli anni successivi al 2014 non è mai sceso sotto i 50 miliardi di dollari.



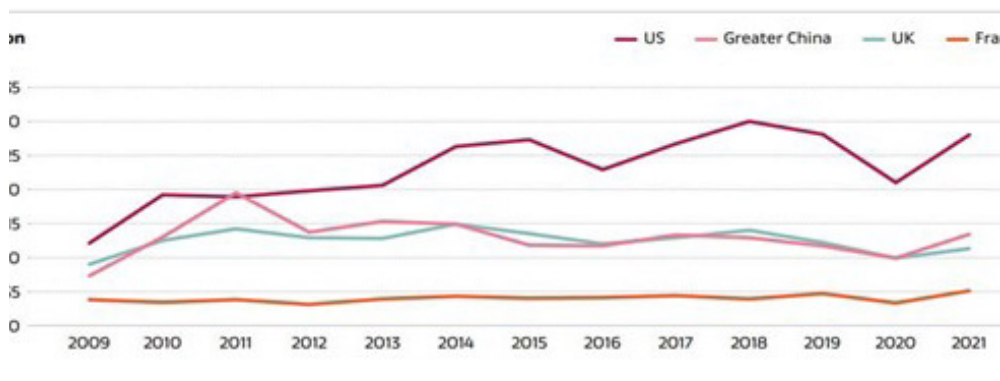
Vendite nel mercato mondiale dell'arte 2009–2021

Il grafico successivo –riferendosi ancora agli anni sino al 2021- fornisce un inquadramento dal punto di vista geografico sulle regioni più dinamiche nelle transazioni di opere d'arte. Esso evidenzia in pratica dove vengono sviluppati i volumi di vendita visti nel grafico precedente. Non è sbagliato dire che all'incirca il 40% del volume d'affari viene sviluppato negli Stati Uniti e il restante 60% è suddiviso in parti uguali tra Cina, Gran Bretagna, e tutti gli altri Paesi. È molto interessante notare, quindi, non soltanto che una nazione piccola come la Gran Bretagna compartecipi alle dimensioni del mercato dell'arte al pari di potenze come USA e RPC ma anche che tale situazione pare essere costante negli anni.



Divisione geografica del mercato mondiale dell'arte nel 2021

A seguire abbiamo un grafico con la suddivisione per Paese dell'andamento delle vendite di arte (mercati principali) negli anni 2009–2021. Oltre ai Paesi prima citati (USA, RPC, Regno Unito) è presente anche la Francia. Come si muovono le curve? L'andamento delle vendite ha un trend simile in tutti i Paesi, a dimostrazione di quanto detto prima sulla “tenuta” degli oggetti d'arte e da collezione come beni rifugio con persistenza nel tempo delle scelte d'acquisto degli investitori. Notevole è anche il gap dei volumi di vendita tra Paesi, rispetto al quale gli Stati Uniti primeggiano ogni anno.

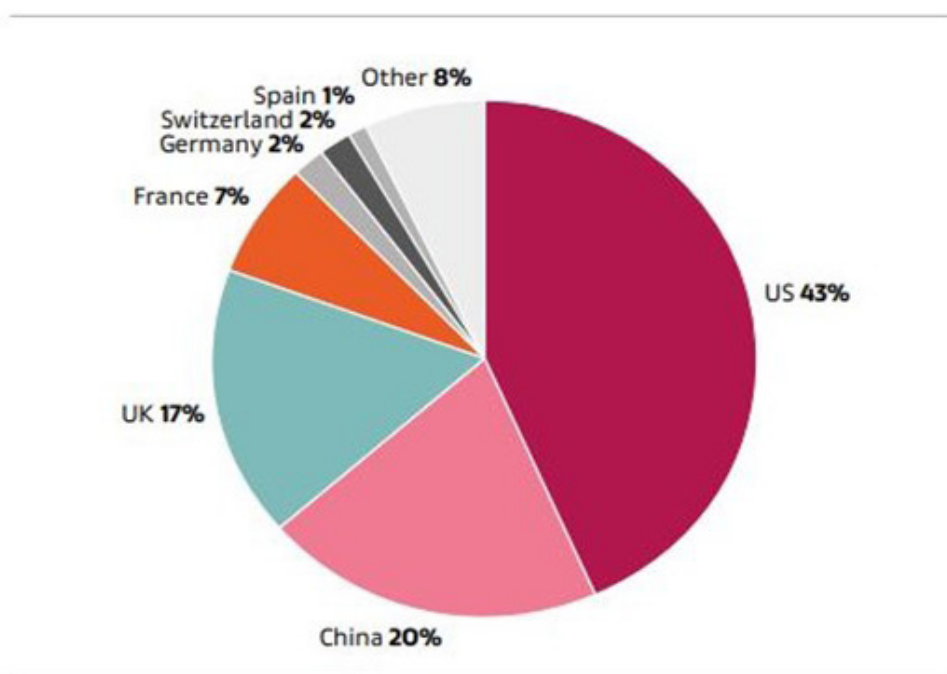


vendite di arte nei mercati principali 2009–2021

L'ultimo grafico (mercato mondiale 2021 dell'arte per valore) mostra con più analiticità quali Paesi –oltre ai “big” Usa, Cina e Gran Bretagna– partecipano a formare la torta delle vendite di opere d'arte; in evidenza Francia e poi Svizzera, Spagna, Germania. Che ne è dell'Italia? Si può dire che in Italia arrivino soltanto le briciole?

Parrebbe di sì: il Belpaese partecipa insieme al resto del mondo per il 8% delle vendite globali del 2021. Non dimentichiamo però quanto prima detto in materia di asset class³. Ho fatto riferimento al patrimonio investito in arte in media in misura del 4%-5% del totale del patrimonio. Vero è che la partecipazione dell'investimento in oggetti d'arte è residuale rispetto al totale degli investimenti (diciamo 5% al massimo).

Però è anche vero che è un investimento che resta costante, con la conseguenza che l'investitore al crescere del suo patrimonio farà crescere proporzionalmente anche l'investimento in arte. Con il risultato complessivo della “tenuta” anche dei mercati appartenenti ad aree geografiche più deboli.



³ Cfr. il capitolo precedente Premesse... necessarie.

Ancora sul fronte del collezionismo, nonostante le persistenti incertezze sull'impatto della pandemia COVID-19 nel 2022, e in un contesto di instabilità politiche ed economiche, il commercio internazionale di opere d'arte ha registrato una forte ripresa. L'import-export globale di arte e antiquariato è aumentato del 40% circa nel 2021. La maggior parte (78%) dei ricchi collezionisti intervistati da **Art Basel e UBS** si sono detti ottimisti circa l'andamento del mercato globale dell'arte nei prossimi mesi, con una quota leggermente superiore a quella che si dichiarava ottimista per il mercato azionario⁴.

La spesa dei ricchi collezionisti d'arte nel 2022 ha dimostrato una forte fiducia nel mercato e una significativa intenzione di acquisto. Sono aumentati anche gli acquisti a prezzi più alti. La quota di collezionisti che acquistano opere dal prezzo superiore a 1 milione di dollari è quasi raddoppiata (dal 12% nel 2021 al 23%).

4 «A Survey of Global Collecting in 2022» di Art Basel e UBS.



Georges Seurat, Les Poseuses, Ensemble (Petite version), 1888

\$149,240,000

ALCUNE COLLEZIONI NOTEVOLI

L'approfondimento che sto conducendo spero lasci intendere, anche al lettore meno attento, che quando si parla di collezioni private d'arte si parla dell'investimento di quantità rilevanti di capitale. Questo serve per capire che quando si parla di proteggere, valorizzare e trasmettere opere -ovvero collezioni d'arte- i valori in gioco sono sempre molto alti. Lo stesso dicasi in materia fiscale e tributaria quando si parla di transazioni che riguardano anche soltanto un'opera d'arte: spesso sono in gioco cifre molto importanti. Tant'è vero che la elencazione che vi propongo qui di seguito -e facendo ancora riferimento a collezioni soltanto personali eventualmente assegnate a fondazioni o ad altre entità- parla di miliardi di dollari e non di milioni di dollari. Ed è anche interessante notare come le collezioni stesse sono presenti dappertutto nel mondo. Stati Uniti sì, ma anche Spagna, Francia, Grecia.

LE PIU' IMPORTANTI COLLEZIONI D'ARTE PRIVATE NEL MONDO⁵

1. King Charles III – Regno Unito
2. Steve Cohen – USA
3. eredi Wildenstein – Francia
4. Eli and Edythe Broad – USA
5. famiglia Niarchos - Grecia
6. Poju and Anita Zabłudowicz – Regno Unito
7. Duke Of Sutherland – Regno Unito
8. François Pinault – Francia
9. Casa De Alba – Spagna
10. Lee Byung-Chul - Corea

Ci sono anche delle collezioni molto importanti in Europa, che sono al di fuori di questo elenco. Difatti, se si considera il valore delle collezioni d'arte riferibili ancora a singoli individui e alle loro fondazioni, si ha una visione diversa.

LE COLLEZIONI D'ARTE PRIVATE DI MAGGIOR VALORE DEL MONDO ⁶

1. King Charles III - United Kingdom - valore: > \$8 miliardi
2. Ezra e David Nahmad – Monaco - valore: > \$2.5 miliardi
3. Hans-Adam II - Austria/Liechtenstein - valore: > \$2 miliardi
4. Steven A. Cohen – USA - valore: > \$1.5 miliardi

⁵ Vengono considerate le collezioni riferibili a singoli individui ed alle fondazioni e legal entities assimilabili alle fondazioni. Fonte: Next Decentrum, 2022.

⁶ Viene considerato il valore stimato delle collezioni riferibili a singoli individui ed alle fondazioni e legal entities assimilabili alle fondazioni. Fonte: The Art Wolf, 2020.

5. Guy Wildenstein – Francia/USA - valore: > \$1.5 miliardi
6. Phillipe Niarchos – Grecia - valore: > \$1.5 miliardi
7. Edythe e Eli Broad – USA - valore: > \$1.2 miliardi
8. Mitchell Rales – USA - valore: > \$1 miliardi
9. Kenneth Griffin – USA - valore: > \$800 milioni
10. Francis Egerton – Regno Unito - valore: > \$800 milioni

In Italia sembra che tra i collezionisti d'arte ci sia una forte presenza di imprenditori della moda. Tra gli altri i Maramotti, Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. Ad essi si aggiungono Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Augusto Perfetti.

Per i lettori più curiosi segnalo che da quasi trenta anni ARTnews redige annualmente la classifica mondiale dei collezionisti d'arte **più influenti** del momento, indicando anche il genere o periodo sul quale la collezione di ciascuno è focalizzata.

Cito infine, quale esempio di lungimiranza, i casi delle donazioni di collezioni d'arte private (o di un'opera di particolare pregio) da parte di collezionisti, quale alternativa alla realizzazione di una fondazione (della quale dirò più avanti). Le ragioni possono essere le più varie (mancanza di eredi appassionati?) ma il risultato è sempre lo stesso: fare appartenere la propria collezione ad una istituzione museale perché ne possa fruire un pubblico ampio e composto da **art lover**. Un caso è dato dalla collezione **Boschi Di Stefano** composta da oltre duemila opere donate al Comune di Milano nel 1974. La collezione, che rappresenta una straordinaria testimonianza della storia dell'arte italiana dal primo decennio del novecento alla fine degli anni sessanta, è ospitata oggi negli undici spazi espositivi della **Casa Museo Boschi Di Stefano** a Milano, appunto. Il salto temporale sino ai giorni nostri mi consente di raccontare anche di **Gemma De Angelis Testa**, che nel 2022 ha donato la propria collezione d'arte contemporanea al MUVE Fondazione Musei Civici di Venezia⁷.

⁷ ACACIA (Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana) fondata nel 2003 dalla stessa De Angelis Testa, nel 2015 ha donato la sua collezione (36 opere) al Museo del Nove-



Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, 1888–90

\$137,790,000

DIGITALIZZAZIONE

Penso sia doveroso dedicare un excursus al fenomeno del digitale nell'arte perché, come vedremo seppure molto in breve, il mercato dell'arte in digitale sta assumendo dimensioni veramente interessanti. Parliamo in concreto degli **NFT (Non-fungible token)**. La trattazione sarà veramente ridotta ed avrà la forma della panoramica generale a beneficio dei meno informati.

Mentre si stava diffondendo la **digitalizzazione** delle opere d'arte, è arrivata dirompente, e ci ha travolti, **l'arte digitale**⁸. Di seguito le sue tappe. Nel 2012 **Meni Rosenfield** pubblicava un documento che introduceva ai **"Colored Coins"** per la blockchain di Bitcoin. L'idea dei Colored Coins era quella di descrivere dei metodi per rappresentare e gestire beni del mondo reale sulla blockchain per dimostrarne la proprietà; simili ai Bitcoin, ma con l'aggiunta di un elemento "token"

cento di Milano.

⁸ La digitalizzazione consiste nella trasformazione di un'opera d'arte, o più in generale di un'immagine, in formato digitale. Si parla invece di arte digitale per indicare tutte quelle opere nate tramite tecnologia digitale e destinate a essere fruite esclusivamente tramite supporti digitali (es. NFT).

per determinarne l'uso, rendendoli segregati e unici⁹. Nel 2014, l'artista digitale **Kevin McCoy** ha coniato il primo NFT conosciuto, "**Quantum**", sulla blockchain **Namecoin**. In seguito a questi eventi, si è assistito a una notevole quantità di sperimentazione e sono state costruite piattaforme sulla blockchain di Bitcoin. Tuttavia, poiché la blockchain di Bitcoin non è stata concepita per essere utilizzata come database per i token che rappresentano la proprietà di beni, è iniziato il passaggio degli NFT alla blockchain di Ethereum. Nel periodo 2017-2020 gli NFT diventano "fenomeno di massa". Difatti, il grande passaggio degli NFT a Ethereum è stato sostenuto dall'introduzione di una serie di standard per i token, a tutto beneficio degli sviluppatori¹⁰. Due sviluppatori di software, **John Watkinson e Matt Hall**, hanno dato seguito al successo di Rare Pepes con una propria serie generativa di NFT sulla blockchain di Ethereum che hanno battezzato CryptoPunks. I CryptoPunks sono considerati tra i primi NFT creati e originariamente offerti gratuitamente. Il progetto sperimentale, limitato a 10.000 pezzi senza due personaggi uguali, è stato ispirato dalla cultura punk londinese e dal movimento cyberpunk. Lo studio **Axiom Zen** con sede a Vancouver ha poi presentato **CryptoKitties**. CryptoKitties è un gioco virtuale basato sulla blockchain di Ethereum, che consente ai giocatori di adottare, allevare e scambiare gatti virtuali, memorizzandoli in portafogli di criptovalute. Il gioco è diventato virale. Dopo l'enorme successo di CryptoKitties, il gioco NFT ha iniziato a guadagnare slancio, a progredire ed a raccogliere sempre più attenzione da parte del pubblico.

Nel 2021 si è assistito a un'enorme diffusione ed esplosione del mercato degli NFT. Uno dei fattori principali di questo boom risiede nel fatto che le prestigiose case d'asta Christie's e Sotheby's hanno iniziato a vendere anche NFT. In particolare Christie's, con la vendita record dell'NFT "**Everydays: the First 5000 Days**" di **Mike "Beeple" Winklemann** per 69 milioni di dollari, ha significativamente validato il mercato degli NFT. Nello stesso anno altre vendite memorabili sono state:

9 I limiti del Bitcoin hanno fatto sì che il concetto di Colored Coins non potesse mai essere realizzato, ma ha gettato le basi per gli esperimenti che hanno portato all'invenzione degli NFT.

10 Soprattutto per informare gli sviluppatori su come creare, emettere e distribuire nuovi token in linea con la tecnologia blockchain.

1. Human One \$28,9million
2. Cryptopunk #7523 \$11,75 million
3. Cryptopunk #3100 \$7,67 million
4. Cryptopunk #7804 \$7,57 million

Nel 2022, invece, i prezzi più alti sono stati battuti per questi NFT:

1. Clock: \$ 52.7 million
2. Cryptopunk #5822 \$ 23.7 million
3. Cryptopunk #5577: \$ 7.7 million
4. UkraineDAO PartyBid: \$ 6.7 million
5. All Time High In The City: \$ 6.2 million

La tecnologia –veloce e sempre più ricercata- ha imposto ed ha diffuso sul mercato l'arte digitale, ridimensionando di parecchio l'attenzione verso l'arte digitalizzata. Va notato che gli NFT –i cui più grandi collezionisti sono soprattutto persone in giovane età- hanno le seguenti particolarità:

- gli NFT sono **certificati di proprietà digitale** che garantiscono
 - autenticità
 - unicità
 - non riproducibilità dell'opera alla quale sono collegati;
- l'opera può essere
 - una GIF
 - un file JPEG
 - un file Mp3
 - una **skin** per videogiochi;

- l'acquirente di un NFT diviene titolare di uno **smart contract** incorporato nella **blockchain** che attribuisce unicità ad un **token**. Con l'acquisto di un NFT si trasmette solo la proprietà del bene cui il certificato è riferito e non anche i diritti di utilizzazione economica.

Spesso le transazioni avvengono su **marketplace** specifici. I più attivi oggi sono i seguenti:

1. OpenSea
2. SuperRare
3. Jump.trade
4. Rarible
5. Axie Infinity
6. Nifty Gateway
7. Solanart
8. Binance
9. NBA Top Shot
10. Decentraland

Oltre quelli appena citati ce ne sono numerosi altri, magari meno attivi e che stanno facendo prezzi più contenuti.

Credetemi, nessuno sino a pochissimi anni fa poteva prevedere che si arrivasse a cifre a sei zeri (ovvero milioni di dollari) per l'arte digitale! Anche questo nuovo mercato –oltre quello delle opere d'arte cui tradizionalmente siamo abituati- ha dei valori assolutamente di tutto rispetto ed è sicuramente anche importante per volumi.

Mi avvio alla conclusione di questo capitolo non senza esprimere stupore per queste quotazioni nonché grandissimo rispetto per questo fenomeno e per gli investitori che stanno riponendo fiducia nel mercato. Da ultimo, mi piace concludere riportando i “ pro” ed i “ contro” sugli NFT secondo il sito **cryptonews.com**.

pro NFT:

1. contribuiscono a migliorare l'efficienza del mercato
2. possono essere utilizzati per frazionare la proprietà dei beni fisici
3. la tecnologia blockchain alla base degli NFT è estremamente sicura
4. aggiungono diversificazione a un portafoglio di investimenti

contro gli NFT:

1. sono volatili e illiquidi
2. non generano reddito
3. possono essere strumento di frode
4. possono essere dannosi per l'ambiente



Vincent van Gogh, Verger avec cyprès, 1888

\$117,180,000

LA FONDAZIONE

Questo capitolo è il primo di quelli dedicati agli strumenti di legge che possono essere consigliabili per proteggere le collezioni d'arte. Quindi, da adesso in poi, lascerò da parte per alcuni versi il mercato dell'arte, affrontando invece la protezione, valorizzazione e trasmissione delle collezioni d'arte.

Forse quando parliamo di fondazione riusciamo con difficoltà ad immaginarla come strumento adatto per gestire un bene, ovvero una pluralità di beni quale può essere una collezione d'arte, nell'interesse di un gruppo familiare. In effetti la fondazione presenta delle criticità che sono, per esempio, la sua rigidità strutturale ed anche il legame indissolubile che si viene a creare tra bene, durata della fondazione e scopo della stessa. Andiamo con ordine. **Cosa sono le fondazioni?** Sono enti dotati di personalità giuridica regolati dal codice civile e basati su un **patrimonio** finalizzato a un determinato scopo di utilità

sociale¹¹. Spesso le fondazioni sono realizzate da famiglie facoltose -o da società di proprietà familiare- al fine del perseguimento **di finalità di «utilità generale»**:

- culturali,
- assistenziali,
- benefiche,
- altre,

mediante l'utilizzo del patrimonio di cui le fondazioni stesse vengono dotate. Abbiamo quindi uno scopo o finalità con utilità generale ed un connesso patrimonio che viene finalizzato e legato, quindi destinato, a questo scopo. **L'atto costitutivo** della fondazione deve avere la forma di atto pubblico (artt. 14 e 2699, codice civile) e deve essere depositato presso la Prefettura o la Regione competenti per territorio (in relazione alla sede della fondazione), al fine di chiedere il riconoscimento¹². La Prefettura e la Regione concedono il riconoscimento ove riscontrino la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge e da detto riconoscimento consegue l'attribuzione della **«personalità giuridica»** alla fondazione. Istituito una fondazione **il «fondatore»**:

1. separa dal proprio patrimonio «complessivo» (insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui il fondatore è titolare) una parte di detti rapporti giuridici attivi e passivi (es. una somma di denaro);
2. destina questo patrimonio «particolare» al perseguimento di un dato scopo;
3. regola l'attività da svolgere per raggiungere il predetto scopo.

Veniamo all'**atto di dotazione** di una fondazione attraverso il quale si trasferisce alla fondazione stessa la **dotazione** di beni che formerà il suo patrimonio. È opportuno inquadrare bene l'atto di dotazione della fondazione; questo non è un atto di donazione (pur essendo un atto a titolo gratuito) ed è quindi preferibile qualora la donazione possa essere oggetto di attenzione (ovvero controllo ovvero scrutinio) in quanto venga

¹¹ Il particolare aspetto dello scopo della fondazione viene meglio indagato più avanti.

¹² Per il riconoscimento di fondazioni che operano a livello nazionale, la competenza spetta alle Prefetture, che curano l'apposito registro delle persone giuridiche. Mentre la registrazione delle fondazioni che operano solo in ambito locale spetta alle Regioni, che curano i relativi registri regionali.

formalizzata in un certo momento particolare della vita di una famiglia o di un individuo. E questa è una considerazione da tener presente quando si vuole decidere quale via intraprendere al fine di separare dall'individuo una parte del suo patrimonio. L'atto di dotazione della fondazione, quindi:

- non è inquadrabile come «donazione» ai sensi dell'art. 769, codice civile;
- è un atto «a titolo gratuito»: (i) senza «interesse di natura patrimoniale del disponente» quando la fondazione –ad esempio- è destinata alla beneficenza, (ii) con «interesse di natura patrimoniale del disponente» quando la fondazione ha lo scopo di preservare e gestire un patrimonio finalizzato all'interesse privato di una o più famiglie.

È importante che la dotazione patrimoniale abbia una sua congruità, e sia proporzionata rispetto allo scopo che viene assegnato alla fondazione stessa. Inoltre, questo patrimonio:

- può essere la costola del patrimonio di un qualsiasi fondatore;
- può essere costituito da una collezione d'arte come da una partecipazione societaria;
- può essere immobiliare o mobiliare, può essere formato da un capitale finanziario o da un dossier di titoli e strumenti finanziari.

Se la descritta dotazione patrimoniale assegnata alla fondazione stessa dovesse rivelarsi non congrua e non proporzionata rispetto allo scopo dell'ente, si potrebbe correre il rischio di non ottenere il riconoscimento della fondazione e quindi di non avere la tutela patrimoniale data dalla personalità giuridica dell'ente. In pratica, la fondazione non riuscirebbe a venire alla luce, né riuscirebbe ad essere costituita. A mio parere la fondazione è certamente in genere uno strumento adatto a gestire (e quindi anche a proteggere) collezioni d'arte, se pensiamo ad una **dotazione patrimoniale** formata da una collezione d'arte e ad una **finalità** culturale. La vocazione della fondazione ad essere strumento adatto a «contenere» collezioni d'arte si amplifica qualora essa sia declinata verso il *genus* fondazione di famiglia. **Cosa sono le fondazione di famiglia?**

Il legislatore (art. 28, comma 3, codice civile) menziona le «fondazioni

destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate». In pratica sono fondazioni realizzate da una o più persone fisiche nell'interesse e a beneficio della propria famiglia o di alcune famiglie, ad esempio quelle dei loro figli, destinandovi un dato patrimonio. Il patrimonio della fondazione può essere formato, ad esempio da:

- la partecipazione di controllo in una società di capitali, oppure
- un immobile a reddito, o ancora
- un capitale finanziario.

La fondazione può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica solo se sono «soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo» (art. 1, c. 3, D.P.R. n. 361/2000). La disposizione dei fondatori -in ipotesi- potrà prevedere che i frutti della gestione del patrimonio della fondazione vengano utilizzati per il «vantaggio egoistico» delle famiglie beneficiarie. Il legislatore non dice esplicitamente che lo scopo della fondazione, oltre che «possibile e lecito», debba anche essere di «pubblico interesse» o di «pubblica utilità». Di recente è intervenuto il riordino legislativo sugli enti del cosiddetto terzo settore in ausilio della corretta interpretazione della normativa in materia di fondazioni di famiglia¹³. «Sono enti del Terzo settore [...] le fondazioni [...] costituite] per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale [...]» (art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 117/2017). Il legislatore del 2017 -in pratica- sancisce il principio (poi ripetuto nel successivo art. 21) che sono ammesse associazioni e fondazioni (non appartenenti al novero degli Enti del Terzo Settore) non costituite per il perseguimento «di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» e che non svolgono «attività di interesse generale» in via esclusiva/principale.

¹³ Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore" che completa l'attuazione della legge n. 106/2016 "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale".



Paul Gauguin, Maternité II, 1899

\$105,730,000

IL TRUST

È mio fermo parere che il trust sia lo strumento giuridico che si sposa in maniera più facile con la gestione di un asset quale la collezione d'arte. Più facile perché c'è più margine di manovra da parte del **disponente** nel dettare le regole del trust e nello stabilirne la gestione. Nella mia esperienza professionale, inoltre, mi pare che numericamente il trust sia «in testa alla classifica» quale strumento più usato in Italia (come anche in ogni giurisdizione di common law)

quando si vuole separare il patrimonio dal suo proprietario, secondo la cosiddetta «segregazione patrimoniale»¹⁴. Ovviamente anche per il trust rimarco che esso può andare a «contenere» non soltanto oggetti d'arte, ma patrimoni in genere, incluse le partecipazioni ed azioni societarie, gli immobili, i titoli e gli altri strumenti finanziari¹⁵. Rispondo adesso alla domanda **cosa è il trust?** Il trust è un atto non disciplinato dalla legge italiana in forza del quale un soggetto disponente (**settlor**) trasferisce determinati beni in favore di un altro soggetto (**trustee**) con l'incarico di amministrarli in favore di uno o più soggetti (**beneficiari**) ovvero per un determinato scopo, con effetto segregativo di detti beni rispetto ai creditori del soggetto che ne è titolare¹⁶. La **«Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento»**, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, all'art. 2, c. 1, identifica il trust con **«[...] i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto inter vivos o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico»**. L'ordinamento italiano non è a proprio agio nel regolamentare un istituto basato su un presupposto, la **dual ownership**, che non contempla. L'art. 6 della Convenzione dell' Aja appena citata stabilisce che **«Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l'istituto del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all'art. 7»**. Pertanto, è il disponente che in sede di istituzione del trust sceglie la legge che regolerà il trust

14 L'effetto più importante prodotto dall'istituzione di un trust è rappresentato dalla «segregazione patrimoniale» per la quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del disponente e del trustee. Di conseguenza qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non coinvolge mai i beni del trust.

15 Nel 2021 in Italia erano più di 1.300 le aziende, alcune delle quali quotate, con almeno un trust azionista che nell'80% dei casi era anche socio di controllo (cfr. prof. Guido Corbetta dell'università Bocconi, Milano).

16 Si possono eventualmente distinguere «beneficiari del reddito» e cioè soggetti destinati a conseguire le utilità che siano ritraibili dai beni in trust (riscuotere una somma, incassare un dividendo o un interesse, utilizzare un bene, abitare una casa, ed altro) e «beneficiari finali» e cioè soggetti cui saranno trasferiti, al termine del trust, i beni presenti nel trust.

stesso¹⁷.

In concreto, la scelta della legislazione applicabile al trust può essere fatta solo dopo un'attenta analisi degli scopi che il trust intende perseguire nonché dei diritti, dei doveri e dei poteri che si intendono assegnare alle figure coinvolte poiché ogni legislazione ha delle peculiarità che la distinguono dalle altre. Ad esempio, alcune legislazioni permettono la creazione di qualunque tipo di trust di scopo (purpose trust) purché lo scopo sia lecito, mentre altre ammettono tali trust solo se lo scopo è la beneficenza mentre lo escludono in tutti gli altri casi; ancora, i diritti del disponente ed i poteri del trustee non sono identici in tutte le legislazioni, così come per uno stesso trust potrebbe essere obbligatoria la nomina di un guardiano (protector o enforcer) secondo una legislazione mentre secondo un'altra potrebbe non essere necessaria. Si parla di «trust», ogniqualevolta:

- un soggetto (disponente o settlor) esprima la volontà di dar origine a «rapporti giuridici» come definiti dalla Convenzione dell'Aja del 1985;
- detto soggetto indichi lo scopo per il quale quei rapporti giuridici vengono originati (il trust deve essere istituito «nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico»);
- un dato patrimonio sia destinato al perseguimento della finalità del trust (per la configurazione di un trust occorre che «dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee»).

Non ho mai amato le classificazioni dei trust che, peraltro, nella pratica professionale non danno alcun ausilio al professionista chiamato a redigerne l'atto di costituzione. Mi limito pertanto ad una elencazione essenziale:

benefico: destina beni a specifici progetti di beneficenza;

¹⁷ Sono numerose le legislazioni che contemplano il trust nel proprio ordinamento (ad es. Inghilterra, Isola di Jersey, San Marino, Nuova Zelanda, Delaware, ed altre). La relazione che la Commissione Europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio europeo il 16 settembre 2020 riporta che sedici Stati membri dichiarano che il rispettivo diritto non disciplina alcun trust o istituto giuridico affine (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Slovacchia, Slovenia e Svezia) e otto sono gli Stati membri che dichiarano di avere istituti giuridici affini al trust, in alcuni casi disciplinati dal loro diritto nazionale, in altri basati sul principio generale dell'autonomia delle parti contraenti e delimitati dalla giurisprudenza e dalla dottrina (Cechia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania e Ungheria).

familiare: tutela minori, soggetti deboli (diversamente abili) e/o regolamenta le successioni ereditarie;

di scopo: non contempla alcun beneficiario ed i beni in trust vengono gestiti e tutelati per il raggiungimento di obiettivi definiti;

discrezionale: attribuisce al trustee il potere -non l'obbligo– di trasferire ad un beneficiario i redditi e/o il patrimonio del trust.

Anche il trust -se vogliamo fare un parallelo con la fondazione- ben si presta alle stesse finalità di protezione delle collezioni d'arte viste nel capitolo precedente. In particolare, il trust può rappresentare uno strumento semplice e poco costoso per pianificare la successione di un collezionista d'arte, per destinare una collezione d'arte in maniera più studiata e non lasciata soltanto alle rigide regole delle leggi sulla successione. Si ipotizzi ad una separazione patrimoniale che realizzi, per esempio:

1. un trust che accolga solo e soltanto le opere d'arte di proprietà del disponente;
2. altri strumenti, come per esempio la società fiduciaria o la holding di famiglia, che accolgano il resto degli investimenti patrimoniali dello stesso disponente.

Devo sottolineare che sia questo argomento (la protezione, valorizzazione e trasferimento dei patrimoni artistici e non) sia l'uso di più strumenti giuridici a ciò finalizzati, sta facendo spessissimo breccia all'interno delle scelte e delle decisioni degli investitori, che ben comprendono come, a seconda della natura degli asset oggetto di segregazione, a seconda dei beneficiari degli asset, va scelto un contenitore diverso caso per caso e realizzato su misura. Nello specifico, i benefici dell'utilizzo di un trust per contenere una collezione d'arte possono includere:

- la pianificazione della successione per garantire che una collezione d'arte di famiglia rimanga intatta dopo la morte del proprietario/collezionista;
- la costruzione di una collezione d'arte in un trust, come forma di investimento a beneficio delle future generazioni di beneficiari;
- la realizzazione di diversificazioni all'interno del complesso degli investimenti realizzati dal collezionista, devolvendo al trust la sola detenzione degli investimenti in arte;

- la gestione «temporanea» di un patrimonio artistico affidato ad esperti qualora –alla scomparsa del collezionista- gli eredi siano troppo giovani ed inesperti.

Nel 2022 (circolare n. 34/E/2022) l'agenzia delle entrate ha fornito linee interpretative su aspetti riguardanti la tassazione del trust¹⁸. In pratica:

#1 l'AdE ha abbandonato la sua precedente posizione circa la applicazione delle imposte di successione e donazione sugli atti di disposizione (cosiddetta “tassazione in entrata”);

#2 l'atto con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust **«non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust»** (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020);

#3 l'**atto istitutivo** con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust (**par. 4.4.1 della circolare prima citata**);

#4 la medesima tassazione si applica anche agli **atti con cui il disponente dota il trust di beni**, vincolandoli agli scopi del trust. Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del sopra citato articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986 (**par. 4.4.2 della circolare prima citata**);

#5 la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del

¹⁸ Qui tratto solo gli aspetti riguardanti le imposte indirette, essendo la imposizione diretta figlia di variabili troppo numerose per una trattazione sintetica.

trust medesimo» (**par. 4.4.3 della circolare prima citata**)¹⁹;

#6 le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell'ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell'atto di sostituzione del trustee. Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l'effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (**par. 4.4.9 della circolare prima citata**).

Prima di cambiare argomento, desidero condividere due suggerimenti tanto semplici quanto efficaci per non abbandonare al loro destino quei clienti bisognosi di una o più soluzioni offerte dal trust –spesso un trust familiare (vedi poco sopra)- ma dotati di grande indecisione.

Il cliente Mazzarò²⁰ - Questo tipo di cliente non contempla assolutamente la possibilità di passare alcunché dei suoi averi alla gestione di un trust finché avrà vita. Ecco allora il consiglio che può soccorrerlo: istituire un trust (finché è in vita), decidendone regole di gestione, beneficiari e così via. Devolvere poi al trust stesso a solo a mezzo di testamento quella parte del suo patrimonio che reputerà necessario per gli scopi del trust e per il godimento dei beneficiari. In tal modo il Cliente Mazzarò non si priverà di nulla durante il suo percorso terreno, decidendo solo dei lasciti *mortis causa*²¹.

Il cliente senza soldi - Questo tipo di cliente non possiede un patrimonio da passare al trust. Ecco allora una soluzione che gli viene in aiuto: combinare l'uso congiunto di una polizza assicurativa e di un trust. Il

¹⁹ Tra virgolette passaggi dalla sentenza di Cassazione n. 8082 del 2020.

²⁰ Mazzarò è il protagonista di *La roba*, novella di Giovanni Verga del 1880. Questi è ricco ma disperato perché sa che alla sua morte non può portare con sé i suoi averi.

²¹ Nel trust testamentario (detto anche trust istituito *mortis causa* o trust successorio) il disponente istituisce un trust per quando egli avrà cessato di vivere. Questi ha il vantaggio di gestire liberamente i suoi beni finché in vita e così di posticipare al momento della sua morte la creazione del vincolo di destinazione. È soltanto in questo momento, infatti, che i beni saranno trasferiti al trustee che li amministrerà conformemente al vincolo di destinazione previsto nel trust.

cliente senza soldi, infatti, può stipulare una polizza assicurativa sulla vita avente come beneficiario il trust che a sua volta –come nel caso precedente- avrà regole, trustee e beneficiari già designati per volontà del nostro cliente. All'avverarsi dell'evento assicurato (es. morte), il capitale assicurato andrà ad accrescere direttamente il fondo in trust a tutto vantaggio dei beneficiari²².

Il cliente che non si fida di nessuno – Vedi nel capitolo che segue il ruolo di trust company assegnato alla società fiduciaria.

²² La polizza vita caso morte (assicurazione Temporanea Caso Morte, TCM) è uno strumento utile per garantire al beneficiario (o beneficiari) un capitale in caso di decesso dell'assicurato, se questo avviene entro un dato periodo di tempo (durata contrattuale). La particolarità di questa polizza è data dal fatto che la compagnia non corrisponde il capitale assicurato se non si verifica l'evento (il decesso della persona assicurata). Di fatto, nell'arco di tempo indicato al momento della stipula l'assicurato tutela economicamente i beneficiari fin dal primo giorno di validità della polizza. È diversa l'assicurazione a vita intera; in questo caso non c'è una scadenza: la prestazione è eseguita quando si verifica il decesso e l'assicurato ha la certezza di trasferire ai beneficiari il capitale desiderato.



Gustav Klimt, Birch Forest, 1903

\$104,585,000

L'INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA

Sulle società fiduciarie e sulle attività da queste svolte svolgerà una trattazione essenziale. La materia è regolata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, *Disciplina delle società fiduciarie e di revisione*²³. **Cosa fanno le società fiduciarie?** Le società fiduciarie assumono **«l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni»**. In termini

²³ Il D. Lgs. n. 231/2007 (modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125) ha recepito la IV e la V Direttiva EU antiriciclaggio ed ha dettato, all'art. 2, le norme generali riguardanti il Registro dei Titolari Effettivi (cfr. anche D.M. 11 marzo 2022, n. 55). Gli Stati membri sono tenuti a interconnettere i rispettivi registri centrali nazionali dei Titolari Effettivi. Ciascun Registro nazionale dei titolari effettivi condivide con la piattaforma centrale europea i dati riguardanti i titolari effettivi.

più estesi e più chiari, le società fiduciarie si obbligano alla gestione di beni per conto di un soggetto terzo (cliente o fiduciante), nonché all'amministrazione delle attività patrimoniali e finanziarie che il cliente affida loro (es. azioni, partecipazioni, titoli del debito pubblico, contratti di assicurazione). Quindi, da un lato abbiamo chi (cliente/fiduciante) decide di affidare i propri assets a terzi, restandone tuttavia il titolare effettivo; dall'altro lato abbiamo una società (fiduciaria) che intesta a sé formalmente detti assets ed assume l'impegno di gestirli secondo quanto pattuito con il soggetto proprietario (titolare effettivo/cliente). È molto importante sottolineare il **principio della separatezza dei patrimoni**, in base al quale gli eventuali creditori della fiduciaria non andranno ad intaccare il patrimonio del fiduciante (essendo un patrimonio separato rispetto a quello della società fiduciaria) e viceversa. Queste società godono di una caratteristica peculiare, ossia quella della **riservatezza**. Infatti, tutta la loro gestione è coperta dal segreto fiduciario²⁴. È proprio questa caratteristica che le contraddistingue dalle altre società ed il motivo per cui vengono utilizzate²⁵. Come sono spesso solito dire, nella vita di ognuno di noi capita sempre –temporaneamente o meno- di desiderare che cali la massima riservatezza su ciò che possediamo. Le motivazioni possono essere le più disparate: una unione matrimoniale finita male, il rischio di un risarcimento danni, i vincoli dati da un accordo di non concorrenza, una lite con il fisco, le maglie troppo serrate sui limiti alle concentrazioni proprietarie.

Come calare l'attività delle società fiduciarie nella **gestione delle collezioni d'arte**? Ecco qualche semplice esempio:

- l'utilizzo della società fiduciaria determina la dissociazione tra proprietà (titolarità effettiva) ed intestazione (formale) di un bene;
- il ricorso alla società fiduciaria consente di ottenere perfetta riservatezza per ogni trattativa, acquisto, vendita, prestito di opere d'arte;
- la società fiduciaria può svolgere il ruolo di escrow agent²⁶;

²⁴ Vedasi nota precedente.

²⁵ In Italia opera Assofiduciaria, associazione con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgono, sotto forma di impresa, l'attività fiduciaria. L'Associazione conta n. 121 aderenti, per n. 960 operatori ed € 115 miliardi amministrati.

²⁶ L'escrow account è un contratto tra due soggetti in base al quale le parti contraenti affidano ad un terzo soggetto (escrow agent) il mandato di regolare la compravendita di beni

- la società fiduciaria assolve gli adempimenti di monitoraggio fiscale per le opere d'arte detenute all'estero²⁷.

Inoltre, la società fiduciaria può avere, e molto spesso ha all'interno del trust il ruolo di trustee (opera cioè come **trust company**). Difatti, succede sovente che il settlor/disponente di un trust non riesca serenamente a designare quale trustee una persona fisica (a lui vicina). In tale caso la scelta della società fiduciaria (istituzione regolamentata e sorvegliata) è sicuramente la scelta migliore e più saggia²⁸. Quindi la società fiduciaria può entrare nella gestione delle collezioni d'arte sia quale trustee di un trust proprietario degli assets/oggetti d'arte sia quale intestatario formale della collezione stessa.

La novità della materia merita che sia qui brevemente trattato il **Registro dei titolari effettivi** in forma di storia dell'entrata in vigore della norma²⁹.

mobili e immobili, di partecipazioni societarie o rami aziendali, ma anche di oggetti d'arte o da collezione. A seguito della stipulazione del contratto di escrow account, l'acquirente deposita presso il terzo (escrow agent) il controvalore in denaro pattuito per l'acquisto del bene. Al verificarsi di una determinata condizione (es. l'acquirente acquisisce il possesso di un oggetto d'arte dichiarato autentico), questa somma sarà consegnata al venditore. I vantaggi di stipulare un escrow account sono molteplici. Prima di tutto, si sottraggono le somme confluite nel deposito alla disponibilità del depositante e nello stesso tempo queste divengono opponibili ai creditori, anche in caso di default dello stesso. L'escrow agreement è per definizione un accordo accessorio in quanto funge da garanzia al rapporto principale.

²⁷ Le opere d'arte detenute all'estero da parte di contribuenti italiani sono incluse tra gli investimenti all'estero di natura finanziaria e -indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili in Italia- sono oggetto di monitoraggio nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche residenti, attraverso l'obbligo di indicazione del valore del bene nel quadro RW (circolare n. 43/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate). L'obbligo di monitoraggio non sussiste nell'ipotesi in cui i beni all'estero siano oggetto di un mandato conferito a un intermediario finanziario italiano abilitato che sia obbligato a gestirne gli eventuali flussi finanziari poiché in questo caso gli adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale saranno interamente a carico dell'intermediario.

²⁸ Oggi in Italia ci sono oltre 230 società fiduciarie, divise in due categorie: "dinamiche o di gestione" (sorvegliate da Consob) e "statiche o di amministrazione" (controllate dal Ministero dello Sviluppo Economico). Le prime gestiscono i mezzi finanziari messi a disposizione dal cliente in base a mandato generico di negoziazione titoli. Le seconde amministrano i beni secondo le istruzioni ricevute dal cliente che mantiene il diritto di modificarle, integrarle o revocarle in ogni momento.

²⁹ Sostanzialmente il Registro dei titolari effettivi è concepito come aggiunta di due sottosezioni al registro delle imprese: (i) la prima, denominata sezione autonoma, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva delle società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato tenute all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (D.P.R. n. 361/2000); (ii) la seconda, denominata sezione speciale, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio italiano.

L'istituzione del Registro è nell'art. 21 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della cosiddetta IV Direttiva Anti Riciclaggio, come modificata dalla V Direttiva.

Il relativo regolamento è stato adottato con il decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entrato in vigore il 9 giugno 2022. È prevista l'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- 1. decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico**
³⁰che approva il modello di comunicazione unica di impresa, (secondo il modello approvato con il decreto dirigenziale 19 novembre 2009);
- 2. disciplinare tecnico predisposto da InfoCamere S.C.p.A.**
(gestore) per conto del titolare del trattamento, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- 3. decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico,**
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alle voci ed agli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti il Registro;
- 4. provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico,** che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Fino all'emanazione dell'ultimo provvedimento enunciato, che consegna piena operatività al registro, nessun obbligo è vigente per nessun ente e per nessun soggetto tenuto all'accertamento del titolare effettivo.

30 Ora Ministero delle Imprese e Made in Italy.



Lucian Freud, Large Interior, W11 (after Watteau), 1981–83

\$86,265,000

COSA SUCCEDDE IN CASO DI SUCCESSIONE

Un argomento non complicatissimo ma sicuramente parecchio articolato è quello sulla fiscalità delle successioni che contengano insieme ad altri elementi patrimoniali, anche opere d'arte ed oggetti da collezione. Come sa chiunque di voi, quando in Italia si comincia a parlare di fiscalità, le cose divengono regolate da norme abbastanza composite³¹.

Iniziamo dalla nozione di **beni culturali**. I beni culturali sono i beni individuati dall'art. 10, D. Lgs. n. 42/2004, tra cui le cose immobili e mobili che presentano un particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, qualora sia intervenuta la **dichiarazione di interesse culturale** (di cui all'art. art. 13, D. Lgs. n. 42/2004). La dichiarazione di

31 «Ci sono solo due cose certe nella vita: la morte e le tasse. Solo che la morte mica cambia nome continuamente». (anonimo).

interesse culturale è rilasciata tramite un apposito procedimento (art. 14, D. Lgs. n. 42/2004) che termina con un provvedimento notificato all'interessato e trascritto nei registri immobiliari (art. 15, D. Lgs. n. 42/2004). La **disciplina tributaria** dei beni culturali cambia a seconda che essi siano o meno sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione ovvero anteriormente all'atto di donazione³². Per i **beni culturali non sottoposti a vincolo** valgono le regole seguenti:

- ambito di applicazione – rientrano nella fattispecie i beni culturali che non siano sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione ovvero anteriormente all'atto di donazione (art. 25, comma 2, TUS);
- disciplina tributaria per gli immobili – gli immobili godono di una riduzione d'imposta:
 1. la riduzione di imposta è proporzionalmente corrispondente al 50% del valore dei beni;
 2. la riduzione si applica sia alla successione (art. 25, comma 2, TUS) sia alla donazione (art. 56, comma 5, TUS) avente ad oggetto beni immobili culturali non sottoposti a vincolo;
 3. le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura ordinaria, calcolata su una base imponibile pari al valore venale dei beni;
 4. si applica il criterio della valutazione automatica con i coefficienti indicati per ciascuna categoria di beni (circ. 12/2/1999, n. 34/E; Nota Min. 9/8/1999, n. 130880).
- Disciplina tributaria per i mobili – i beni mobili non godono di alcun trattamento agevolato, ma sono compresi nel 10% previsto dalla nozione di mobilia ai fini della presunzione di appartenenza all'attivo ereditario di denaro, gioielli e mobilia (importo NON vincolante per l'amministrazione finanziaria, art. 9, comma 2, TUS);
- Esempio: Caio lascia in eredità al figlio Tizio € 6 milioni. La franchigia di € 1 milione non è diminuita per via di donazioni in vita. Calcolo dell'imposta su denaro, gioielli e mobilia:

³² Il TUS richiamato spesso in questo capitolo è il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346.

$(€ 6 \text{ milioni} - € 1 \text{ milione}) = € 5 \text{ milioni}$ (imponibile netto franchigia)

$€ 5 \text{ milioni} \times 10\% = € 500 \text{ mila}$ (imponibile presunto per denaro etc.)

$€ 500 \text{ mila} \times 4\% = € 20 \text{ mila}$ (imposta su denaro etc.).

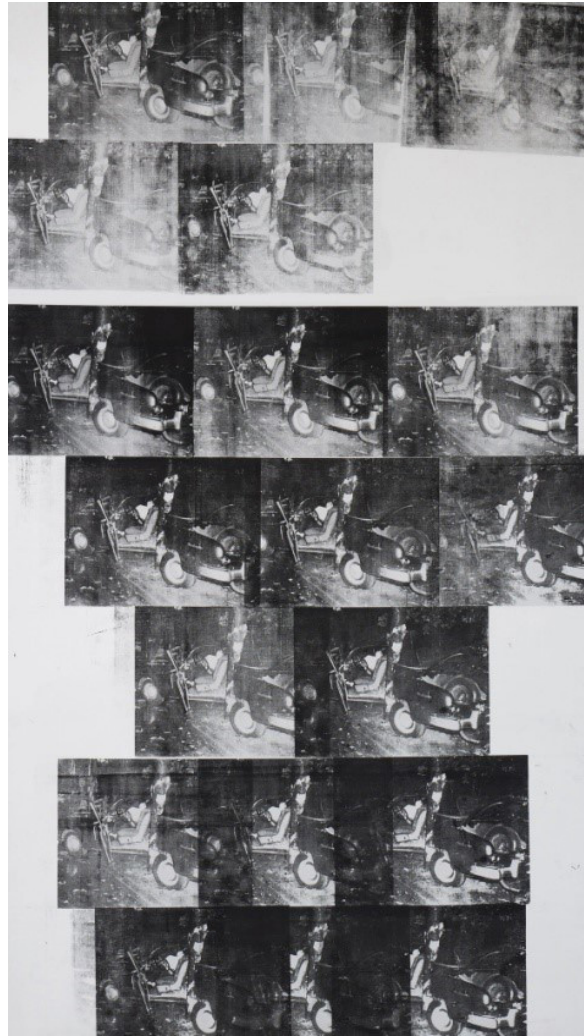
Per i **beni culturali sottoposti a vincolo** valgono invece le regole seguenti:

- ambito di applicazione – rientrano nella fattispecie i beni culturali sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione ovvero anteriormente all'atto di donazione purché siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione (art. 13, comma 1, TUS);
 - è irrilevante che si tratti di beni mobili o immobili;
- disciplina tributaria - si applica la seguente disciplina:
 - la successione avente ad oggetto beni culturali già sottoposti a vincolo non è soggetta a imposta, in quanto tali beni non concorrono a formare l'attivo ereditario (art. 12, comma 1, lett. g, TUS), trattandosi di beni e diritti non compresi nell'attivo ereditario;
 - la donazione avente ad oggetto beni culturali già sottoposti a vincolo è soggetta all'imposta nella misura fissa (art. 59, comma 1, TUS);
- disciplina tributaria – in caso di immobili:
 - le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura ordinaria, calcolata su una base imponibile pari al valore venale dei beni (ris. 14/6/2001, n. 18579/E);
 - il criterio della valutazione automatica si applica ad ogni tipo di immobile, compresi quelli di interesse storico, artistico o archeologico, con i coefficienti indicati per ciascuna categoria di beni (circ. 12/2/1999, n. 34/E; nota min. 9/8/1999, n. 130880);
 - la donazione avente ad oggetto beni culturali già sottoposti a vincolo non rientra nel coacervo delle donazioni precedenti (art. 59, comma 1, lett. a, TUS).

Chiudo il capitolo con una breve nota di aggiornamento riguardante l'imposta sulle successioni e donazioni ed il trust. È necessario

premettere che il trust sconta l'imposta di donazione esclusivamente nel caso in cui esso attui una liberalità (come accade ad esempio con il trust familiare)³³. La stessa imposta non è invece dovuta qualora il trust sia istituito per altre finalità (ad esempio per liquidare dei beni al fine di soddisfare dei creditori). La giurisprudenza afferma che l'imposta in esame è dovuta al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari (e non al momento della stipula dell'atto istitutivo di trust, come sosteneva in orientamenti precedenti). Ne consegue che ogni valutazione concernente l'ammontare dell'imposta dovrà effettuarsi con il regime fiscale vigente alla fine del trust.

³³ L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 106 del 15 febbraio 2021, ha affermato che «l'attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990». Nel caso di specie, tali presupposti non sussistevano, in quanto il disponente coincideva con il beneficiario del trust. Ne consegue che «l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo», mancando «un trasferimento di ricchezza» (in senso conforme, Cass., 29 maggio 2020, n. 10256).



Andy Warhol, White Disaster [White Car Crash 19 Times], 1963

\$85,350,500

IL FISCO ITALIANO E LE OPERE D'ARTE

Per questa (ultima) parte di questo e-book ho scelto una trattazione che risultasse una breve raccolta di peculiarità e piccole sorprese che la legge italiana riserva alle opere d'arte ed agli oggetti da collezione. Lascio così ad altri studiosi –certamente più coinvolti di me nel diritto tributario- affrontare con completezza ed organicità questa materia. Ecco qui di seguito alcune **pillole su fisco italiano ed arte**³⁴:

³⁴ La legge italiana non contempla una definizione univoca di «opera d'arte». Questa ed i «beni culturali» sono disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

successione 1 - la legge italiana esclude dall'attivo ereditario tassabile i beni culturali, quindi anche le opere d'arte, per le quali il ministero dei Beni culturali abbia dichiarato l'interesse storico artistico³⁵,

successione 2 – la legge italiana consente agli eredi di proporre la cessione di opere d'arte allo Stato in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione e delle relative imposte ipotecaria e catastale. Vengono menzionati i «**beni culturali vincolati o non vincolati (...) opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni**». Quindi possono usarsi in pagamento:

- gli immobili;
- i beni culturali vincolati dal ministero;
- le opere suscettibili di vincolo, ma non ancora vincolate;
- le opere d'arte contemporanea,

arte come strumento di pagamento – si possono pagare parzialmente o integralmente anche le imposte sul reddito utilizzando opere d'arte,

arte come costo deducibile - per i redditi di lavoro autonomo i costi di acquisto di «**oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione**» sono deducibili dal reddito (sebbene limitatamente all'1% dei compensi professionali dell'anno)³⁶,

art bonus – la legge riconosce a tutti i soggetti che elargiscono liberalità a sostegno della cultura e dello spettacolo un credito d'imposta del 65% delle erogazioni effettuate³⁷,

iva ed acquisti in Italia - si applica l'aliquota iva ridotta del 10% (anziché del 22%) alle cessioni effettuate dall'autore dell'opera oppure dai suoi eredi o legatari,

³⁵ Vedasi il capitolo dedicato all'imposta di successione e donazione.

³⁶ Per il reddito di lavoro autonomo, il legislatore ha previsto che il costo d'acquisto o d'importazione degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione sia ricondotto nel novero delle spese di rappresentanza (art. 54, c. 5, del TUIR): «sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di opere d'arte, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio di arte o professione». La successiva cessione non genera plusvalenze e minusvalenze che concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54, c. 1-bis, TUIR).

³⁷ Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

iva ed acquisti dall'estero - si applica l'aliquota iva ridotta del 10% alle importazioni di opere d'arte dall'estero. Negli altri casi il trasferimento di opere d'arte da parte di soggetti IVA effettuate nel territorio dello Stato è soggetto ad aliquota iva ordinaria del 22%.

Da ultimo ho l'obbligo di trattare un quesito sempre ricorrente che impegna Colleghi, Avvocati e contribuenti. Ovvero se la vendita di un'opera d'arte fatta da un privato debba essere tassata o meno. È preferibile trattare questo bel quesito in due casi distinti.

caso A: una persona fisica vende un'opera acquistata dai genitori anni prima e ricevuta in donazione/eredità ovvero che ha acquistato tanti anni addietro. La cessione (*rectius* il prezzo incassato con la cessione) deve essere tassata?

soluzione: la cessione come sopra descritta appare un mero realizzo patrimoniale non imponibile in quanto non attratto dall'art. 67, c. 1, lett. i), TUIR, che annovera tra i redditi diversi «**i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente**». Quando ci si trova nel caso di vendite, diciamo così, non ricorrenti, quando l'opera d'arte era stata acquistata anni prima ovvero la si è ricevuta dai genitori in eredità, ebbene per quanto prima detto non si realizza con la cessione descritta un guadagno imponibile ai fini delle imposte sui redditi. In pratica il cedente NON sta svolgendo un'attività commerciale non esercitata abitualmente. Quindi, la vendita effettuata «una tantum» di un'opera d'arte (anche di valore rilevante) da parte di una persona fisica non realizza mai materia imponibile, e l'intero prezzo ricevuto non va mai ed in alcun modo tassato.

caso B: il cosiddetto «collezionista vivace/dinamico» che compra, rivende e reinveste in opere d'arte il ricavato delle alienazioni. La cessione (*rectius* il prezzo incassato con la cessione) deve essere tassata?

soluzione: sono escluse dalla tassazione le condotte semplicemente traslative del diritto di proprietà a titolo oneroso, atteso che la nozione di reddito derivante da attività commerciali non esercitate abitualmente implica necessariamente una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la stretta relazione funzionale tra l'atto di acquisto a quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di atti

intermedii volti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita³⁸. In pratica è questo il caso di qualche collezionista più dinamico e più spregiudicato che ama «fare trading» con le opere d'arte con acquisti e vendite frequenti. Se questo collezionista –come dice la Cassazione- ha anche compiuto atti che siano plurimi, siano tra loro coordinati e che siano diretti a realizzare uno scopo di guadagno, allora potremmo trovarci di fronte ad un atto di cessione da sottoporre a tassazione. Difatti, in questo caso l'investitore in opere d'arte -per l'intento speculativo perseguito- di fatto esercita un'attività commerciale seppure in maniera non abituale, realizzando, quindi, redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR.

La soluzione data dalla Cassazione³⁹ - di recente la Corte di Cassazione è tornata a trattare il caso della cessione di opere d'arte. Possiamo pensare però che i principi dettati siano validi anche per il mondo del collezionismo. In sintesi, i giudici offrono queste tre soluzioni applicabili a tre ben distinti tipi di contribuenti:

il mercante di opere d'arte: *«colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio, anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall'incremento del valore delle medesime opere»*. Questi esercita una attività d'impresa e consegue redditi d'impresa ex art. 55 e successivi del TUIR ed è soggetto a IVA in base all'art. 4 del DPR 633/72;

lo speculatore occasionale: *«chi acquista occasionalmente opere d'arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile»*. Questi, invece, conseguirà redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera i), TUIR, ma non è soggetto a IVA per mancanza del requisito dell'abitualità⁴⁰;

il collezionista: *«chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza»*. Costui non sarà soggetto ad alcuna imposizione⁴¹.

38 Cassazione, sentenza n. 21776 del 20/10/2011.

39 Ordinanza n. 6874 della Corte di Cassazione, depositata l'8 marzo 2023.

40 L'attività del privato venditore di opere d'arte, se risponde al requisito dell'abitualità, può produrre reddito d'impresa. Per valutare l'abitualità si dovrà verificare la presenza di «elementi significativi idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell'attività», quali: il numero delle transazioni effettuate; gli importi elevati; il quantitativo di soggetti con cui venivano intrattenuti rapporti; la varietà della tipologia di beni alienati.

41 Sembra quindi di poter concludere che solo se il privato non esercita abitualmente

Raccomando sempre che –in ogni caso- si presti grande attenzione ai documenti che accompagnano una compravendita di oggetti d'arte. Anche al fine di invertire l'onere della prova con il fisco. In particolare:

- è bene redigere una proposta di acquisto avente data certa;
- non tralasciare nessun dettaglio nelle descrizioni dei documenti a corredo della transazione, quali: provenienza dell'opera, sua descrizione puntuale, anno di realizzazione; autore, anno di acquisizione del precedente proprietario, altro ritenuto di interesse;
- usare modalità di pagamento tracciate e che non lascino dubbi sulla «causale» del pagamento stesso.

Mentre mi avvio a finire questo testo, precisamente il 16 marzo 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato, con procedura d'urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. In esso è contenuta la indicazione di introdurre nell'ordinamento una disciplina per la tassazione delle plusvalenze conseguite dai contribuenti che non svolgono attività di impresa e prevedendo un esonero per i casi in cui è assente l'intento speculativo. Sembrerebbe che si andrà incontro alla tassazione delle plusvalenze realizzate dai cosiddetti «speculatori occasionali» e cioè dai contribuenti che compiono isolate operazioni di acquisto e rivendita di opere d'arte e altri beni da collezione con l'intento di realizzare un guadagno. Staremo a vedere.

Finito a Londra ad aprile 2023.

L'attività di cessione di opere d'arte, o di oggetti da collezione, potrà essere considerato uno speculatore occasionale o un collezionista, da differenziare in base a criteri quali la finalità dell'acquisto e la durata temporale del possesso prima della rivendita.



10th Floor
26-28 Hammersmith Grove,
Hammersmith,
London W6 7HA,
Regno Unito

Tel. +44 203 751 9360
Fax. +44 207 681 2206
Mobile +44 741 282 3932

info@ascheri.co.uk
info@ascherinelson.uk
<https://www.ascheri.co.uk>
<https://www.ascheri.academy>
<https://www.ascherinelson.uk>
Skype: ascheri-partners

Ascheri
& Partners



Ascheri
Nelson



Ascheri
Academy